



Comune di Marta-----Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 07.02.2023

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali - accantonamento annualità 2023.

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di febbraio alle ore 11.40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Lacchini Maurizio	SINDACO	Presente
Sassara Ivaldo	ASSESSORE	Presente
Pesci Roberto	ASSESSORE	Assente
Bocci Paola	ASSESSORE	Presente
Volpi Sara	ASSESSORE	Assente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Travaglia Cicirello il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lacchini Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "*Gli*

*indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. **Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile**".*

- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *“entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti *“la spesa per acquisto di beni e servizi”* al netto degli *“stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*.

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

1 L'indicatore di riduzione del debito commerciale residuo

Totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente 2022	€ 1.900.000,00
Ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente 2022	€ 4.555,57
L'indicatore individua un caso che non prevede l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali: debito inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute durante l'esercizio di riferimento	0,20

2 Il superamento dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

Tempo medio ponderato di ritardo	0
Percentuale da accantonare:	0,00%
L'indicatore individua un caso che non prevede l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali	

3 Calcolo eventuale quota da accantonare

Stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.	
Quota da accantonare:	€ -

Rilevato che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta di almeno il 10% rispetto a quello del 2021;
- comunque le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto

legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 0 gg;

Rilevato pertanto che l'Ente **non è** soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile dell'area Finanziaria e Economica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accerati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali.
3. Di rendere il presente atto, con separata votazione all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 07.02.2023

In merito al presente atto deliberativo è stato espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, così come riportato nelle premesse dell'atto stesso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Federica Aquilani

In merito al presente atto deliberativo è stato espresso parere in ordine alla regolarità contabile, così come riportato nelle premesse dell'atto stesso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Federica Aquilani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Lacchini Maurizio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Travaglia Cicirello

=====
=

n. 101 Registro delle Pubblicazioni

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 13.02.2023

Il Responsabile di Area .
Dott.ssa Anna Maria Brancher

=====

=

=====

=

Visti gli atti d'ufficio, si ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

1. è divenuta esecutiva il giorno S:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Anna Maria Brancher